



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

**REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DEL
CORSO DI STUDIO IN CHIMICA (CLASSE L-27)**

D.R. N. 174 DEL 22/03/2024

Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento e di valutazione della Prova Finale del C.d.S. in Chimica (Classe L-27) dell'Università della Basilicata.

Articolo 1 – Caratteristiche della prova finale.

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale, realizzato sotto la supervisione di un relatore, su temi inerenti la ricerca scientifica in ambito chimico. Possono svolgere la funzione di *relatore* tutti i docenti e ricercatori afferenti al C.d.S. in Chimica e Scienze Chimiche ovvero, dopo autorizzazione della CCdS, tutti i docenti e ricercatori dell'Università della Basilicata. Il relatore può essere eventualmente affiancato da un *correlatore*, docente o ricercatore interno all'Ateneo ovvero studioso di comprovata qualificazione esterno all'Ateneo.

L'elaborato della prova finale potrà avere come oggetto:

- a) la descrizione di una attività sperimentale o di ricerca individuale, non necessariamente originale, svolta dallo studente presso laboratori universitari, strutture scientifiche extrauniversitarie o aziende esterne convenzionate con l'Ateneo.
- b) la descrizione di una ricerca bibliografica su di un argomento di carattere chimico.

La discussione dell'elaborato avverrà davanti ad una commissione di Laurea di sette membri, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze a cui afferisce il C.d.S. in Chimica e Scienze Chimiche.

Articolo 2 – Modalità di richiesta dell'elaborato per la prova finale.

Lo studente dovrà fare richiesta al CdS di assegnazione dell'argomento dell'elaborato per la prova finale, indicando il titolo provvisorio, il nome del relatore, dell'eventuale correlatore e la struttura presso la quale intende svolgere il lavoro. Tale lavoro potrà essere svolto, sotto la supervisione di un relatore, presso laboratori universitari, strutture scientifiche extrauniversitarie o aziende esterne convenzionate con l'Ateneo o che si facciano carico della copertura assicurativa del laureando, secondo modalità stabilite dal C.d.S. in Chimica e Scienze Chimiche.

Nel caso di svolgimento presso strutture esterne all'Ateneo dovrà essere allegata una dichiarazione di accettazione da parte della struttura indicata.

Requisiti e modalità per richiesta tesi:

- 1) **Inizio del periodo di tesi:** lo studente non può fare richiesta di tesi prima dell'inizio del secondo semestre del terzo anno di iscrizione al corso di laurea. Per la richiesta di tesi è necessario avere acquisito almeno 140 CFU e non devono mancare più di 3 esami.
- 2) **Durata del periodo di tesi:** di norma è fissato a 4 mesi il tempo massimo che ogni studente è autorizzato a trascorrere in un laboratorio (compresa la stesura tesi); il CdS contestualmente all'approvazione della tesi stabilisce la data di inizio del periodo di 4 mesi necessario al suo svolgimento. La necessità di prolungare oltre i 4 mesi il tempo necessario allo svolgimento del lavoro dovrà essere comunicata al CdS, che accertata l'eccezionalità della situazione verificatasi, potrà "concedere" una proroga.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

- 3) Disponibilità di laboratori e tematiche:** è pubblicato un elenco dei laboratori di ricerca in cui è possibile svolgere il lavoro di tesi. Per ogni laboratorio sono descritte quelle che sono, per grandi linee, le tematiche di ricerca che in esso si svolgono e indicati i nominativi dei relatori disponibili. L'elenco delle tematiche di ricerca è visibile online sul sito web del corso di laurea e/o nella bacheca del Corso di Laurea.

Articolo 3 – Modalità di presentazione dell'elaborato per la prova finale.

La domanda di conseguimento titolo deve essere presentata esclusivamente online seguendo la procedura guidata entro le scadenze previste per ogni sessione nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento studenti e nel Manifesto annuale degli studi.

Articolo 4 – Valutazione della prova finale.

La commissione di Laurea esprimerà il voto di laurea in centodecimi, con eventuale lode, comprendendo nella valutazione il curriculum dello studente e la sua preparazione complessiva raggiunta al termine del corso di studi. Il voto di laurea verrà stabilito nel seguente modo:

La media dei voti conseguiti negli esami di profitto, pesati per i CFU dei corsi corrispondenti, espressa in centodecimi viene maggiorata del 6%. Il valore risultante, approssimato al numero intero più vicino, costituisce la votazione di base della prova finale. A tale votazione di base viene sommato il voto espresso dalla commissione di Laurea, fino ad un massimo di 3 punti, che valuta i contenuti dell'elaborato e la competenza e consapevolezza dimostrata dal candidato nel corso della sua presentazione e discussione. Una ulteriore maggiorazione di 2 e di 1 punto viene concessa agli studenti che si laureano, rispettivamente, entro il terzo ed il quarto anno accademico dall'immatricolazione. Tale maggiorazione viene concessa agli studenti che si laureano, rispettivamente, entro il quarto e quinto anno accademico dall'immatricolazione nel caso in cui lo studente abbia trascorso un periodo di almeno tre (3) mesi all'estero attraverso programmi di cooperazione riconosciuti ed approvati dall'Università della Basilicata.

Nel caso la votazione finale risulti maggiore di 110/110, la Commissione di Laurea potrà deliberare, all'unanimità, sulla concessione della lode al candidato.

Il presente Regolamento si applica a tutte le Coorti.